

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE MODIFICHE AL  
DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N. 102, RECANTE  
INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE,  
A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA D), DELLA LEGGE  
7 MARZO 2003, N. 38.**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

***Revisione decreto legislativo n. 102 del 2004 – Normativa sul Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.***

La nuova normativa del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, adottata in attuazione della delega al Governo, di cui alla legge n. 38/2003, art.1, comma 2, lettera i), è stata approvata con decreto legislativo 29 Marzo 2004, n. 102, che ha raccolto in un unico provvedimento tutte le disposizioni in materia di interventi di soccorso per la difesa dei redditi agricoli dalle calamità naturali e dagli eventi climatici avversi, abrogando le disposizioni legislative precedenti (art. 16).

Il decreto legislativo n. 102 del 2004, notificato ed approvato dalla Commissione europea, prevede interventi entro i limiti stabiliti dagli *Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo(2000/C 28/02)*, in vigore a partire dal 01.01.2000.

Dopo che la Commissione europea, nello scorso mese di dicembre ha emanato un nuovo testo sugli *Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013*, proponendo agli Stati membri di modificare i rispettivi regimi di aiuto esistenti **entro il 31.12.2007**, per conformarsi ai nuovi Orientamenti, e dopo che il Regolamento della Commissione n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006, ha stabilito i requisiti per l'esonazione di notifica, si rende necessario provvedere alla revisione del decreto legislativo n. 102 del 2004, per conformarlo alle nuove disposizioni comunitarie.

In sede di esame ai fini di un'organica proposta di revisione, si è tenuto conto sia delle modifiche obbligatorie per contenere gli aiuti di soccorso entro i nuovi limiti comunitari, sia degli adeguamenti ritenuti opportuni, emersi anche nel corso degli incontri tecnici regionali, per semplificare le procedure applicative.

Le modifiche proposte agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13 15 e 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono essere così sintetizzate:

**Articolo 1**

**commi 1 e 2**

abrogazione dei riferimenti normativi comunitari scaduti e introduzione dei richiami ai nuovi Orientamenti e regolamenti della Commissione UE.

### **comma 3**

#### **lett. a)**

soppressione dell'attuale ambito assicurativo, per estendere la copertura alle altre calamità riscontrabili sul mercato;

#### **lett. b)**

circoscrizione degli interventi compensativi ai soli casi previsti dalla regolamentazione comunitaria;

## **Articolo 2**

### **comma 1**

puntualizzazione circa il riconoscimento dell'incentivo assicurativo alle imprese agricole che siano in regola con l'adempimento formale, peraltro obbligatorio e non sempre rispettato, quale la iscrizione nel registro delle imprese;

### **comma 2**

abrogazione dell'agevolazione al 20% di danno, conformemente ai nuovi orientamenti;

### **comma 5-bis**

è stato riprodotto in testo della vigente disposizione introdotta dall'art.1-*bis* della legge 11 marzo 2006, n. 81, che amplia la copertura del rischio per lo smaltimento carcasce animali;

## **Articolo 4**

### **comma 4**

sono previste variazioni di ordine formale per maggiori chiarimenti circa i rischi assicurabili; è previsto, inoltre, l'automatismo di proroga del Piano assicurativo per l'anno successivo qualora nei termini prestabiliti non si sia provveduto ad elaborare un nuovo Piano, al fine di dare continuità alla copertura dei rischi senza alcuna interruzione.

## **Articolo 5**

### **commi 1, 2 e 3.**

Si prevede l'adeguamento della normativa sugli interventi compensativi alla nuova disciplina nazionale e comunitaria.

In particolare, al comma 1 si prevede che ne possano beneficiare le imprese iscritte nel registro delle imprese, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale, a partire dall'art. 2, comma 177, della legge 23/12/1996, n. 662, mentre si eliminano le

cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, essendo stati sollevati rilievi da parte della Commissione europea. Viene anche unificata al 30% la percentuale indennizzabile della produzione lorda vendibile per adeguarsi ai nuovi Orientamenti comunitari. Infine per le zone svantaggiate si provvede alla lettera a) del comma 2 e al comma 3. Tutte le altre modifiche sono meramente formali.

## **Articolo 11**

### **comma 5**

per favorire la fusione dei soggetti preposti alla stipula delle polizze collettive e rendere più efficaci e meno onerosi gli adempimenti gestionali è prevista una semplificazione delle relative procedure.

## **Articolo 12**

### **comma 3, lett. c)**

è prevista una procedura semplificata per l'approvazione del consuntivo delle attività di difesa su cui sarà calcolato il contributo statale, al fine di anticipare i tempi di erogazione e ridurre gli oneri di finanziamento a carico dei produttori.

## **Articolo 13**

sempre ai fini di semplificare le procedure e avere certezza della piena ed uniforme applicazione delle regole comunitarie e nazionali stabilite nel Piano assicurativo nazionale, vengono esplicitati gli adempimenti fondamentali a cui si devono uniformare le Regioni o gli Enti territoriali da esse delegati, in sede di istruttoria delle richieste di spesa.

## **Articoli 15**

Si tratta di mera modifica formale.

## **Articolo 17**

### **comma 2**

L'Accordo internazionale per la determinazione del capitale regolamentare delle Banche (Basilea 2), entrato in vigore il 1° gennaio 2008, fissa i parametri di valutazione affinché le garanzie - prestate direttamente dal debitore ovvero da soggetti terzi autorizzati - abbiano l'effetto di riduzione del rischio. Solo i finanziamenti assistiti da questo tipo di garanzia consentiranno alle imprese un più facile accesso al credito bancario e l'ottenimento di migliori condizioni di tasso.

Le modifiche proposte sono tese ad adeguare gli interventi di garanzia dell'ISMEA - che costituisce da anni l'organismo specialistico a sostegno delle imprese del comparto agricolo, agroalimentare e della pesca, e svolge in particolare un ruolo fondamentale per il rilascio in loro favore di strumenti di garanzia - all'evoluzione del mercato e alle

sostanziali modifiche introdotte in tema di strumenti di mitigazione del rischio dal citato Accorso di Basilea.

La norma introdotta stabilisce in primo luogo che l'ambito soggettivo di operatività della fideiussione dell'ISMEA copre integralmente la complessiva filiera agroalimentare e della pesca, al pari di quanto previsto dalla corrispondente normativa per il credito (T.U. delle leggi bancarie e creditizie). Ciò consente dunque di evitare che, da un lato, le imprese possano accedere agli specifici finanziamenti bancari ma, dall'altro, si trovino poi nell'impossibilità di usufruire dei corrispondenti strumenti di garanzia ammessi da Basilea 2.

Con la medesima finalità, la fidejussione di ISMEA potrà essere concessa anche a copertura di finanziamenti con scadenza entro i 18 mesi, sopperendo in tal modo ad una grave lacuna evidenziata dagli stessi operatori economici. In analogia con quanto già introdotto dalla nuova legge sui Confidi, la garanzia di ISMEA potrà riguardare il buon esito delle transazioni commerciali concluse dalle imprese ammissibili alla garanzia dell'Istituto.

**Non si redige la relazione tecnica poiché il provvedimento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica.**